



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

**RIUNIONE INFORMALE DELLA COMMISSIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO STATUTO
DEL 06.05.2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 16.30, presso la sala delle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, si svolge la quarta riunione informale della Commissione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, nominata con D.R. n. 592 del 1 febbraio 2011.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione ad eccezione dei proff. G. Barone, A. Bettetini, P. Militello, I. Nicotra e dei dott. F. Nocera e M. Sturiale.

Alla riunione assistono, su espresso invito del rettore, **i signori senatori**: F. Basile, L. Scrofani (delegato del preside Buttà), G. Li Volsi, G. Ronsisvalle, A. Russo, F. Biondi, F. Priolo, M. G. Cinquegrani, G. Raciti, D. W. Giuffrida e G. Mignemi e **i signori consiglieri**: M.L. Carnazza, L. Maggio, C. Crimi, V. Perciavalle, G. Pignataro, G. Bentivegna, G. Cozzo e M. A. Toscano.

Il rettore saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione e ricorda che nella seduta odierna dovrà essere affrontata la questione della particolare struttura di raccordo, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c, l. 240/2010, riguardante l'area medica. Innanzitutto, rende noto che su alcuni aspetti relativi a tale tematica, si è registrata, in sede di giunta CRUI, una forte presa di posizione da parte dei presidi delle facoltà di Medicina delle università italiane. Fa presente che, ferma restando la necessità di verificare l'orientamento dei singoli Atenei, in seno alla giunta CRUI si è ritenuto possibile l'accoglimento dell'istanza riguardante la denominazione da attribuirsi alle strutture di raccordo dell'area medica, per le quali i presidi di Medicina chiedono sia mantenuta la denominazione "Facoltà". Altre richieste sono risultate, invece, non accoglibili perché in contrasto con la legge di riforma. Ciò vale, in particolare, per la proposta volta ad assicurare la presenza tra i senatori accademici del presidente di tale struttura di raccordo, proposta che contrasta col quadro di incompatibilità delineato dall'art. 2, comma 1, lettera s, della legge 240/2010.

A tal proposito, il rettore informa i presenti che, in occasione del convegno indetto dalla CRUI e svoltosi a Roma il 4 maggio u.s., il ministro Gelmini, con riferimento allo statuto già trasmesso al MIUR dall'Università "Ca' Foscari" di Venezia, che presenta numerose difformità rispetto alle prescrizioni di legge, ha reso noto che il MIUR vigilerà con la massima attenzione, sia sul piano della legittimità sia su quello dell'opportunità, affinché i nuovi statuti siano rispettosi dell'impianto riformatore della legge; in particolare, il prof. Schiesaro, membro della segreteria tecnica del ministro Gelmini, presente all'incontro, ha invitato con forza le università a dare corpo, con la predisposizione degli statuti, alla riforma, piuttosto che a smantellare la stessa con soluzioni *contra legem*. Il prof. Schiesaro ha, inoltre, espresso l'auspicio che gli Atenei, operando sin d'ora le opportune

modifiche alle disposizioni statutarie vigenti, anticipino alcuni passaggi organizzativi introdotti dalle nuove norme; rispetto a questa indicazione, il rettore fa presente che il nostro Ateneo, com'è noto, si è già attivato in tal senso: ciò vale per la nuova norma statutaria riguardante il Collegio di disciplina, e vale anche per i nuovi regolamenti in materia di assegni di ricerca e di ricercatori a tempo determinato.

Il rettore dà quindi la parola al direttore amministrativo, affinché dia lettura della disposizione di legge riguardante la denominazione e le funzioni da attribuirsi alla struttura di raccordo dell'area medica. Il direttore dà, pertanto, lettura dell'art. 2, comma 2, lettera c, della legge 240/2010: *“previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca”*.

Il rettore ricorda quanto già emerso, con riferimento alle strutture di raccordo in generale, nel corso della riunione informale della Commissione, tenutasi lo scorso 29 aprile: è opportuno che per tali strutture, da denominarsi “Scuola”, siano riportate testualmente nel nuovo statuto le prescrizioni contenute nella legge di riforma. Per ciò che concerne l'area medica, ritiene che la struttura di raccordo di riferimento vada istituita, e che anch'essa debba denominarsi “Scuola”, ovvero “Facoltà”, laddove si intenda assecondare la richiesta proveniente dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di Medicina; ciò, alla luce delle scelte prevalenti che verranno adottate dagli altri Atenei.

Il preside Basile condivide l'idea che debba essere istituita la struttura di raccordo di area medica, che risulta necessaria soprattutto per la cura dei rapporti con il SSN; segnala, inoltre, che la conferenza dei presidi delle facoltà di Medicina ipotizza che alla struttura di raccordo siano attribuiti i seguenti compiti:

- 1) responsabilità dei rapporti con il SSN;
- 2) coordinamento dell'offerta formativa, ivi compresi i corsi di laurea e le scuole di specializzazione;
- 3) coordinamento dei dipartimenti afferenti;
- 4) responsabilità dell'attività didattica;
- 5) gestione dei fondi dedicati alla didattica e alle altre funzioni;
- 6) coordinamento delle chiamate deliberate dai dipartimenti.

Il rettore fa presente che la funzione di cui al punto 1 può certamente riconoscersi alla struttura di raccordo in argomento; le altre funzioni (punti dal 2 al 6) non sembrano trovare alcuna corrispondenza con quelle previste dalla legge. In particolare, per ciò che riguarda le eventuali richieste in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori avanzate dai dipartimenti, ritiene che alla struttura di raccordo possa essere riconosciuto soltanto il compito di rilasciare pareri sull'argomento.

Il prof. Priolo reputa ragionevole che tali pareri abbiano soltanto carattere facoltativo.

Il direttore amministrativo precisa che la struttura di raccordo non può, in ogni caso, avere attribuite funzioni che la legge assegna ai dipartimenti; il che si ricava, *a contrario*, dall'art. 2, comma 2, lettera e, di cui dà lettura ai presenti.

Il preside Basile è del parere che la struttura di raccordo debba essere comunque consultata.

Il prof. Bentivegna condivide la proposta del rettore e propone di lasciare "agile" lo statuto, non prevedendo alcunché circa l'eventuale facoltà di esprimere parere in materia di chiamate da parte della struttura di raccordo.

Il prof. Cozzo dichiara di non condividere la proposta proveniente dai presidi delle facoltà di Medicina, nella parte in cui la stessa risulta evidentemente *contra legem*, giacché la norma non contempla assolutamente una commistione di funzioni tra quelle dei dipartimenti e quelle delle strutture di raccordo.

Il prof. Sciotto, partendo dal presupposto che la struttura di raccordo è organo "secondario" rispetto al dipartimento, ritiene che non si possano attribuire alla struttura di raccordo altro che le funzioni riconosciute alla stessa dalla legge. Per quanto riguarda i pareri, comunque facoltativi, che tale struttura potrà emettere, propone che nulla sia riportato nello statuto.

Il rettore, tenuto conto degli orientamenti degli intervenuti, su specifica richiesta del preside Basile, propone che sia la Commissione, in seduta ristretta, a valutare la possibilità di inserire in statuto un'apposita previsione volta a far sì che la struttura di raccordo dell'area medica possa esprimere parere facoltativo (non vincolante, né obbligatorio) circa le richieste di fabbisogno di docenti avanzate dai dipartimenti in essa raggruppati.

Il rettore dà nuovamente la parola al direttore amministrativo, affinché dia lettura della disposizione di legge riguardante la composizione dell'organo deliberante della struttura di raccordo dell'area medica. Il direttore dà lettura dell'art. 2, comma 2, lettera f, della legge 240/2010: *"istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti [non inferiore al 15 per cento dei componenti dell'organo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h], nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese"*.

Il rettore fa presente, anche alla luce di quanto riferitogli da rettori di altri atenei, che è stata espressa da più parti l'esigenza di inserire fra i componenti dell'organo deliberante anche una rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione di area medica. Tale esigenza è stata confermata anche in occasione dell'incontro che il rettore, insieme al direttore amministrativo ed al prof. Andrea Mangiameli, delegato del rettore per i rapporti con il servizio sanitario nazionale, ha avuto lo scorso 2 maggio con il preside ed il vicepresidente della facoltà di Medicina. Fa, tuttavia, osservare che la presenza dei direttori delle scuole di specializzazione tra i componenti dell'organo deliberante non rientra tra le previsioni di legge; propone, pertanto, di attendere le decisioni che verranno assunte in merito dagli altri Atenei.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano, nell'ordine, i proff. Sciotto, Cozzo e Basile, il rettore invita il direttore amministrativo a riferire le due proposte alternative di composizione dell'organo deliberante, elaborate dai presenti al summenzionato incontro del 2 maggio u.s.

Il direttore espone le seguenti due proposte:

- a) organo deliberante composto: dai direttori dei dipartimenti di area medica (in atto 8); dai direttori dei dipartimenti assistenziali a guida universitaria (in atto 7), da una rappresentanza elettiva degli studenti di area medica (pari al 15 per cento dei componenti dell'organo, in atto 5); dai coordinatori dei dottorati di ricerca di area medica (in atto 8); dai 2 presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di area medica (Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria); da 3 rappresentanti dei presidenti degli altri corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno attualmente capo alla facoltà di Medicina e chirurgia, con elettorato attivo e passivo riconosciuto agli stessi; per un totale, in atto, di 33 componenti.
- b) Organo deliberante composto: dai direttori dei dipartimenti di area medica (in atto 8); dai direttori dei dipartimenti assistenziali a guida universitaria (in atto 7), da una rappresentanza elettiva degli studenti di area medica (pari al 15 per cento dei componenti dell'organo, in atto 5); da 4 rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca di area medica, con elettorato attivo e passivo riconosciuto agli stessi; dai 2 presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di area medica (Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria); da 3 rappresentanti dei presidenti degli altri corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno attualmente capo alla facoltà di Medicina e chirurgia, con elettorato attivo e passivo riconosciuto agli stessi; da 4 rappresentanti dei componenti delle giunte dei dipartimenti raggruppati nella struttura di raccordo, con elettorato attivo spettante a tutti i componenti delle giunte dipartimentali ed elettorato passivo riconosciuto agli stessi componenti delle giunte dipartimentali, con priorità assoluta per coloro che rivestano anche la carica di direttore di scuola di specializzazione di area medica; per un totale, in atto, di 33 componenti.

Il preside Basile fa presente che la seconda proposta è quella maggiormente condivisibile, giacché consente di salvaguardare la presenza nell'organo deliberante di una rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione di area medica. I presenti concordano con quanto espresso dal preside Basile.

Con riferimento al presidente dell'organo deliberante, il preside Basile, anche alla luce della soluzione che sarà adottata dall'Università di Parma, propone che l'organo deliberante assuma la denominazione di "Coordinamento di facoltà" (ove alla struttura di raccordo di area medica sia riconosciuta la denominazione "Facoltà") e che il presidente sia eletto dai componenti dell'organo medesimo, con elettorato passivo riservato ai professori ordinari. I presenti esprimono condivisione rispetto alla proposta avanzata dal preside Basile, fermo restando: a) che la carica di presidente del coordinamento va riservata a professori ordinari in regime di tempo pieno (art. 6, comma 12, legge 240/2010), che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata triennale del mandato prima della data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11); b) che tale carica è incompatibile con quella di direttore di dipartimento, nonché di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione (art. 2, comma 1, lettera s).

Il prof. Cozzo chiede come saranno individuati i dipartimenti raggruppati nella struttura di raccordo di area medica. Il rettore risponde che i dipartimenti coinvolti saranno individuati – "in relazione a criteri di affinità

disciplinare” tra gli stessi, come previsto dalla legge – dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico

I lavori si concludono alle ore 18,00.

(dott. Carlo Vicarelli)
